

Prot. n. 65/FI/RoNi

Roma, 9 marzo 2020

- AZIENDE ASSOCIATE
- SEZIONI TERRITORIALI

– LORO SEDI –

Circolare n. 65/2020

## ACCORDO ABI, CONFINDUSTRIA E ALTRE RAPPRESENTANZE SU SOSPENSIONE MUTUI E LEASING

*Abi, Confindustria e altre Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno raggiunto l'intesa per estendere ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020, concessi dalle banche aderenti all'intesa, le disposizioni sulla sospensione e allungamento di mutui e leasing previste dall'accordo per il credito 2019. L'intesa si applica anche alle imprese del nostro settore. Analoga iniziativa è stata attivata con Assilea, associazione delle società di leasing non appartenenti al mondo bancario.*

\* \* \* \* \*

Segnaliamo alle Associate che il 6 marzo u.s. l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, tra cui Confindustria, hanno firmato un addendum all'Accordo per il Credito 2019 (siglato il 15 novembre 2018), con cui si estende ai **finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020**, concessi a micro, piccole e medie imprese come definite dalla normativa comunitaria<sup>1</sup>, la misura "Imprese in ripresa 2.0" prevista dallo stesso Accordo per il credito 2019 (cfr. newsletter del 19 novembre 2018).

Tale misura prevede, in particolare, la possibilità - da parte delle banche aderenti (cfr. elenco aggiornato al 4 marzo 2020) - di disporre su richiesta delle imprese (cfr. modulo di richiesta):

<sup>1</sup> Cfr. Raccomandazione 2003/361/CE, recepita in Italia dal D.M. 18 aprile 2005. In base all'art. 2 del predetto decreto: "1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

- hanno meno di 250 occupati, e
  - hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
- ha meno di 50 occupati, e
  - ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
- ha meno di 10 occupati, e
  - ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere".

- (i) la **sospensione fino ad un anno** del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio/lungo termine e alle operazioni di *leasing* concluse da Istituti bancari, in quest'ultimo caso con riferimento alla quota capitale implicita dei canoni di *leasing*.

La sospensione comporta la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo, mentre gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Per le operazioni di *leasing* è postergato, in coerenza alla sospensione accordata, l'esercizio dell'opzione di riscatto.

Per poter beneficiare della sospensione l'impresa non deve aver fruito della sospensione o allungamento delle scadenze nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda, non deve detenere posizioni debitorie cd. *non-performing* (i.e. sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) e le rate non devono essere scadute da più di 90 gg..

Si rammenta che, in base all'Accordo per il credito 2019, *“sono ammissibili alla sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato”*;

- (ii) l'**allungamento delle scadenze** dei mutui fino al 100% della durata residua dell'ammortamento e dei crediti a breve termine per un periodo massimo di 270 giorni. Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono essere chieste anche in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.

In base all'Accordo per il credito 2019 il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione e l'allungamento delle scadenze può essere aumentato rispetto a quello applicato al contratto di finanziamento originario. Tuttavia, nello stesso *addendum* si prevede che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste dall'Accordo per il credito 2019 e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.

Nel sottoscrivere l'*addendum* ABI, Confindustria e le altre Associazioni firmatarie *“richiedono di ampliare l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, aumentando, tra l'altro, la quota garantita per le linee di credito a breve ..... per creare le condizioni per agevolare un allungamento delle scadenze dei finanziamenti garantiti”*. Si rammenta che, su sollecitazione dell'Associazione, sono oggi ammesse agli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI anche le imprese del settore del trasporto di persone con autobus (cfr. [circolare associativa n. 224/2015](#)).

L'*addendum* auspica altresì *“una modifica delle attuali e diverse disposizioni di vigilanza europee sul settore bancario anche con riguardo all'applicazione di misure di tolleranza (moratorie) da parte di banche e intermediari finanziari sui finanziamenti alle imprese, al fine di favorire la realizzazione di operazioni di sospensione o allungamento delle scadenze dei finanziamenti a imprese sane, con fondamentali solidi, danneggiate da situazioni eccezionali”*.

Nel rinviare al testo dell'Accordo per il 2019 e all'addendum del 6 marzo u.s. per ulteriori dettagli, si segnala che l'Associazione ha sollecitato Confindustria e Federturismo ad intervenire altresì presso Assilea, associazione che rappresenta le società di leasing non appartenenti al mondo bancario (e per questo non riconducibili ad ABI), per il raggiungimento di un analogo accordo.

Gli Uffici associativi (Nicoletta Romagnuolo: [romagnuolo@anav.it](mailto:romagnuolo@anav.it) – 06 48793014) restano a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Tullio Tulli

